

## FORNITURA DI APPARECCHIATURE, AUSILI E PRESIDII SANITARI

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), tramite le Aziende Sanitarie Locali, regola la fornitura di:

- ausili (dispositivi che compensano un danno funzionale),
- protesi (dispositivi che rimediano una carenza sostituendo un organo od un arto);
- ortesi (strumenti di correzione e/o di contenimento).

### CHI HA DIRITTO

Hanno diritto alle prestazioni di assistenza protesica:

- gli invalidi civili, di guerra e per servizio, i privi della vista e i sordomuti nonché i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità permanente;
- gli istanti in attesa di accertamento che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 1 della [legge 11 febbraio 1980, n. 18](#);
- gli istanti in attesa di riconoscimento cui, in seguito all'accertamento sanitario effettuato dalla commissione medica dell'azienda ASL, sia stata riscontrata una menomazione che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo, risultante dai verbali di cui all'articolo 1, comma 7, della [legge 15 ottobre 1990, n. 295](#);
- i ricoverati in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per i quali il medico responsabile dell'unità operativa certifichi la contestuale necessità e urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione e per i quali bisogna attivare le procedure di riconoscimento di invalidità.
- i pazienti entero-urostomizzati, gli incontinenti, i laringectomizzati e tracheostomizzati, gli amputati di arto, le donne che abbiano subito un intervento di mastectomia, i pazienti con patologia che obblighi all'allettamento, i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore sull'occhio.

### COSA BISOGNA FARE

L'assistito, per accertare il bisogno dell'ausilio-presidio, dovrà recarsi presso una qualsiasi struttura pubblica, con la richiesta, da parte del medico di medicina generale, di visita specialistica competente per tipologia di menomazione, affinché lo specialista possa effettuare la visita medica e la prescrizione sul modello regionale del presidio protesico occorrente, con l'indicazione della diagnosi circostanziata, del programma terapeutico e del relativo codice del Nomenclatore Tariffario Nazionale ([parte I](#) – [parte II](#)) e al [D.M. 332/99](#).

Ottenuta la certificazione del medico specialista, cui l'assistito può allegare un preventivo della ditta scelta tra quelle presenti nell'[elenco regionale](#), il cittadino dovrà recarsi presso il Distretto Socio-Sanitario di appartenenza per ottenere l'autorizzazione per la fornitura del presidio protesico.

E' necessario presentare: un documento di identità, la certificazione medica e, ove richiesto, copia del verbale del riconoscimento dello stato di invalidità o ricevuta di avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento della invalidità civile.

L'assistito, in possesso dell'autorizzazione da parte dell'ufficio distrettuale, dovrà recarsi presso la ditta precedentemente contattata per la relativa fornitura.

Entro venti giorni dalla data di fornitura, l'assistito dovrà recarsi dal medico specialista prescrittore per il necessario collaudo (per gli invalidi ricoverati in Strutture Pubbliche o convenzionate, il collaudo viene effettuato dalla ASL in cui è ubicata la struttura di ricovero). Sono esclusi dalla procedura di collaudo i dispositivi monouso. Una copia del Modello Regionale attestante l'avvenuto collaudo dovrà essere consegnata, da parte dell'assistito, al Distretto che ha autorizzato la prescrizione.

#### **Note**

Il rinnovo del presidio è possibile se il presidio è ancora necessario e/o è trascorso il tempo minimo dalla precedente fornitura.

In caso di smarrimento, di rottura accidentale, di particolare usura del dispositivo, di impossibilità tecnica della riparazione o di non convenienza della riparazione stessa, ovvero di non perfetta funzionalità del presidio riparato, l'ASL può autorizzare, per una sola volta, la fornitura di un nuovo dispositivo protesico prima che siano decorsi i tempi minimi previsti, sulla base di una dichiarazione sottoscritta dall'invalido o da chi ne esercita la tutela.

Agli invalidi del lavoro, i dispositivi sono erogati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) con spesa a proprio carico, secondo le indicazioni e le modalità stabilite dall'istituto stesso. Sono fatti salvi i benefici già previsti dalle norme in vigore in favore degli invalidi di guerra e categorie assimilate.